



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI

N. 1616/2017 R.G.

Il Giudice di Pace di Rimini, Avv. Stefano Santini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.06.2020, nel procedimento in epigrafe indicato avente a oggetto l'opposizione:

- al decreto prefettizio di espulsione amministrativa dal territorio dello Stato Prot. A11/58/2017 del 16.5.17;

- all'ordine Prot. A11/13/PV/2017 emesso dal Questore di Rimini in data 16.5.17 e notificato in pari data;

procedimento riassunto in data 15.10.2019 da \_\_\_\_\_, nato in Albania il 5.2.85, di cittadinanza albanese, rappresentato dall'Avv. Uljana Gazidede del Foro di Bari contro la Prefettura – UTG di Rimini, a seguito di ordinanza n. 18467/19, depositata il 9.7.19, della Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI-1, di annullamento con rinvio dell'ordinanza 17.11/20.11.17 del Giudice di Pace di Rimini;

vista l'ordinanza della S.C. sopra indicata e letto il ricorso in riassunzione;

letta la memoria difensiva depositata dalla Prefettura – UTG di Rimini;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

\_\_\_\_\_ propose opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione e il conseguente ordine emesso dalla Questura di Rimini, eccependo preliminarmente la mancata sottoscrizione del Prefetto e la mancata attestazione di conformità all'originale del provvedimento notificatogli.

Nel merito, il ricorrente contestò la sussistenza dei presupposti per l'espulsione.

Con la menzionata ordinanza, la S.C. ha cassato l'ordinanza di rigetto del 17.11/20.11.17 dell'intestato ufficio, ritenendo che il primo giudice avesse compiuto una verifica e reso una motivazione del tutto generica circa l'esistenza di una delega da parte del Prefetto all'emanazione del provvedimento da parte del vice Prefetto aggiunto, ignorando l'eccezione di non conformità all'originale della copia notificata e, nel merito, decidendo sulla scorta di una motivazione sulla

legittimità dell'espulsione fondata non sul contenuto del decreto prefettizio, ma su circostanze dedotte dalla Prefettura solo in corso del giudizio, senza verificare la fondatezza dell'opposizione all'espulsione fondata sull'irregolarità della permanenza in Italia del

Con ordinanza del 17.03.2020, il sottoscritto magistrato ha ordinato alla Prefettura di Rimini, a norma dell'art.213 c.p.c.: (-) di fornire informazioni scritte riguardo alla delega conferita al vice Prefetto aggiunto, Dr. Giuseppe Puzzo, a sottoscrivere decreti di espulsione dal territorio nazionale ai sensi del T.U.I.; (-) di produrre in giudizio copia conforme dell'originale del decreto prefettizio Prot. 58/2017 del 16.5.17 di espulsione amministrativa del ricorrente dal territorio dello Stato.

La Prefettura di Rimini non ha ottemperato all'ordine entro il termine assegnato del 16.4.2020, né successivamente fino a tutto il 12.6.2020, data dell'ultima udienza celebrata a seguito del rinvio disposto ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 36 del D.L. n. 23/2020, in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Nel caso di specie, trova applicazione il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte secondo cui, disponendo l'art. 384 c.p.c. l'obbligo inderogabile del giudice di rinvio di conformarsi alla decisione della Corte, non solo quanto al principio di diritto, ma anche a "quanto stabilito dalla Corte", resta precluso qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedotti, ovvero di una rivalutazione dei fatti accertati.

Non vi è prova, in atti, dell'esistenza di una delega scritta da parte del Prefetto al suo vice alla emanazione del decreto e nemmeno della conformità all'originale del decreto di espulsione, notificato in copia semplice al

Il decreto di espulsione e ogni atto a esso connesso e conseguente, in particolare l'ordine Prot. A11/13/PV/2017 emesso dal Questore di Rimini in data 16.5.17 e notificato in pari data, sono pertanto illegittimi e devono essere annullati; trattasi della "ragione più liquida" del presente giudizio, sulla quale quindi può essere incentrata la motivazione, in consonanza agli articoli 24 e 111 Cost.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva, sia per il presente giudizio di rinvio che per

f

quanto attiene alle spese del giudizio in Cassazione, mentre le spese del primo giudizio sono già state liquidate in data 5.4.2018.

Per tali ragioni,


annulla il decreto prefettizio di espulsione amministrativa dal territorio dello Stato Prot. A11/58/2017 del 16.5.17 e l'ordine Prot. A11/13/PV/2017 emesso dal Questore di Rimini in data 16.5.17.

Condanna la Prefettura - UTG di Rimini al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente - disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato - che liquida in Euro ..... oltre al rimborso forfettario del 15%, cpa e iva per il presente giudizio e in Euro ..... oltre al rimborso forfettario del 15%, cpa e iva per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

Rimini, 26 giugno 2020

Il Giudice di Pace

Avv. Stefano Santini



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI DEPOSITATO IL
26 GIU 2020
Il Cancelliere (Carbone Enrico)

